

# **PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**E**

**UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA**

## **IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA E L'UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA**

**VISTI** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e la legge 7 agosto 1990, n. 241;

**VISTA** la direttiva n. 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

**VISTA** la direttiva n. 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

**VISTA** la direttiva 2001/19/CE del 14 maggio 2001 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE;

**VISTI** i decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, 2 maggio 1994, n. 319, ed 8 luglio 2003, n. 277 d'attuazione delle predette direttive;

**VISTI** gli articoli 2 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che hanno reso applicabili le disposizioni dei predetti decreti legislativi ai cittadini comunitari e stranieri con titoli abilitanti all'esercizio di una professione conseguiti in un paese non appartenente all'Unione europea;

**RILEVATO** che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per l'istruzione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici:

- è competente, in ragione degli articoli 11 e 13 dei predetti decreti legislativi n. 115 e n. 319, al riconoscimento dei titoli di formazione professionale quali abilitanti all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondarie;
- verifica nel merito, nell'ambito dei procedimenti amministrativi di cui sopra, l'adeguatezza delle formazioni acquisite negli altri paesi, verifica che viene effettuata ponendo a raffronto i contenuti del percorso formativo seguito da ciascun interessato con i contenuti del corrispondente percorso previsto dall'ordinamento italiano;
- non limita, ai fini specifici, i riscontri necessari a quelli sopra indicati risultando essenziale, altresì, che gli interessati abbiano competenze linguistiche adeguate per esercitare la professione docente in Italia, competenze certe e di elevato e specifico livello (conoscenza della lingua italiana come “mezzo” di esercizio della professione docente) dalle quali anche dipende il migliore successo formativo degli studenti;
- deve, altresì, per i riconoscimenti relativi all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole secondarie (discipline dell'area letteraria), per i quali la lingua italiana non è soltanto “mezzo” di esercizio della professione, ma “oggetto” stesso dell'attività

da svolgere, sottoporre gli interessati a verifiche aggiuntive ove la loro formazione, in ragione delle carenze rilevate, lo richieda;

**RILEVATO che l'Università per stranieri di Perugia:**

- rilascia, per propria attività istituzionale, certificati di competenza linguistica inseriti nel Framework dell'Associazione europea ALTE (Association of Language Testers in Europe), facendo riferimento ai livelli del Quadro Comune Europeo del Consiglio d'Europa;
- rilascia, in particolare, la certificazione CELI 5 attualmente richiesta dal Ministero (circolare ministeriale n. 89 del 1° dicembre 2003) a coloro che intendono ottenere il riconoscimento del proprio titolo di formazione professionale di docente acquisito in altro paese;
- subordina il rilascio della detta certificazione al superamento di prove i cui contenuti e criteri di valutazione non sono strutturati in funzione ed a garanzia della specifica attività professionale di docente;

**PREMESSO che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca** ritiene necessaria, ai fini di cui sopra, la predisposizione di prove specifiche che, per contenuti, criteri di valutazione e condizioni di rilascio delle relative certificazioni, risultino maggiormente adeguate in relazione alla professione che gli interessati potranno svolgere, in posizione di docenti abilitati, con iscrizione diretta in graduatorie per soli titoli e senza, quindi, essere assoggettati ad ulteriori verifiche;

**CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1**

L'Università per stranieri di Perugia si impegna, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e senza oneri a carico dello stesso Ministero:

- a predisporre specifiche prove di accertamento della conoscenza della lingua italiana, quale "mezzo" di esercizio della professione docente, da far sostenere a coloro i quali aspirano ad insegnare in Italia previo riconoscimento ministeriale dei loro titoli di formazione professionale conseguiti nei paesi di provenienza;
- a predisporre, altresì, specifiche prove, aggiuntive alle precedenti, di accertamento delle conoscenze necessarie per l'insegnamento nella scuola primaria e, nel caso, nella scuola dell'infanzia ed in quelle secondarie (docenti dell'area letteraria) nella specie delle misure compensative (prove attitudinali) ex articoli 6 dei decreti legislativi n. 115/92 e n. 319/94;
- a modificare, rispetto al sistema attuale (CELI 5), e differenziare le condizioni per il rilascio delle relative certificazioni (scale di valutazione e soglie di sufficienza);
- a rilasciare, in esito alle prove superate, apposita certificazione che dia conto della sua specificità e finalizzazione;
- a tenere almeno due sessioni d'esami annue.

## **Articolo 2**

Le parti firmatarie del presente protocollo ed i relativi organi concorreranno all'attuazione dell'accordo stesso nel quadro dei rispettivi ordinamenti ed assetti organizzativi. Allo scopo, sarà costituito un Comitato, presieduto da un rappresentante del Ministero, del quale faranno parte componenti delle parti contraenti con specifiche competenze. Le riunioni saranno tenute in Roma, presso la sede del Ministero, a spese dei singoli partecipanti.

## **Articolo 3**

L'esperienza maturata, a partire dalla prima sessione d'esami dell'anno 2005, consentirà, al Ministero ed all'Università, di valutare i risultati, gli eventuali problemi rilevati, nonché ogni aspetto e vincolo da tenere in conto ai fini della prosecuzione dell'iniziativa. Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipulazione, ha validità fino al 31 dicembre 2006 e può essere, d'intesa fra le parti, modificato in ogni momento e rinnovato alla scadenza.

**Roma, 8 novembre 2004**

**IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

Il Direttore della Direzione generale  
per gli ordinamenti scolastici  
*dr. Silvio Criscuoli*

**L'UNIVERSITA' PER STRANIERI  
DI PERUGIA**

Il Rettore  
*prof.ssa Stefania Giannini*